

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00372

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2014, presentato, in data 6 agosto 2014, da parte del sig. Vincenzo Franza, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (ACGS) e dell'art.65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva (deliberato in via definitiva dal Coni il 15/07/2014), nonché formulato anche per la prosecuzione/riassunzione del procedimento n.752 T.N.A.S. di cui alla pronuncia resa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con lodo in data 15 luglio 2014 e comunicato in data 4 agosto 2014 (prot.1015).

Dichiara inammissibile il ricorso per tardività.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 settembre 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
f.to Dante d'Alessio

Depositato in Roma in data 26 settembre 2014.

Il Segretario
F.to Alvio La Face